

Repertorio n. 5963

Raccolta n. 4372

VERBALE DI ASSEMBLEA

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventuno il giorno diciassette del mese di maggio, in Civita Castellana nel mio Studio alle ore diciassette e minuti trentuno

17 maggio 2021

Io sottoscritto Dr. FILIPPO PINCHI, Notaio in Civita Castellana con Studio in Località Pizzo Garofalo, via Rio Mozzo snc, e Studio secondario in Roma corso Trieste n. 128, iscritto nel Collegio dei Distretti Notarili Riuniti di Viterbo e Rieti,

procedo a redigere il presente verbale in qualità di Notaio verbalizzante in conformità alle infra richiamate disposizioni vigenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da "COVID-19", aderendo alla richiesta fattami da

- BENIGNI DOMITILLA, nata a Roma il 4 aprile 1969 (C.F. BNGDTL69D44H501Q), domiciliata per la carica ove in appresso, che assume come in appresso la Presidenza della riunione (di seguito il "Presidente"), in qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società

"**CY4GATE SOCIETA' PER AZIONI**", capitale sociale Euro 481.500,00 i.v. suddiviso in n. 15.000.000 (quindicimilioni) di azioni, con sede legale in Roma via Morolo n. 92, codice fiscale, partita IVA e iscrizione al Registro delle Imprese di Roma n. 13129151000, Codice LEI n. 8156005DEB4D90F3E360, R.E.A. n. RM-1426295 (di seguito per brevità "CY4GATE" o la "Società").

Premesso che l'assemblea si riunisce in mia presenza, come in appresso descritto, esclusivamente mediante mezzi di audio-video comunicazione, ai sensi dell'art. 106 del D.L. n. 18/2020, assume la Presidenza dell'assemblea, in ossequio allo Statuto della Società, la suddetta Domitilla Benigni, la quale mi dichiara che si è riunita in questo luogo e ora l'assemblea straordinaria della predetta società sulla base dell'originario

ordine del giorno

1. Proposta di attribuzione al Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 2443 del codice civile della facoltà di aumentare il capitale sociale a pagamento;

2. modifica dell'art. 6 dello statuto sociale e ulteriori modifiche statutarie

il quale tuttavia verrà in questa sede discusso e deliberato sulle sole modifiche statutarie diverse dall'art. 6, la cui modifica verrà trattata unitamente al punto 1. del suddetto ordine del giorno in successiva convocanda assemblea, come risulta dall'Avviso agli azionisti del 10 maggio 2021

La comparente richiede a me Notaio di ricevere il relativo verbale di assemblea in forma pubblica ed io Notaio, ade-

**Registrato a:**  
**VITERBO**  
il 18/05/2021  
n. 5754  
serie 1T

**Iscritto nel Registro Imprese di:**  
**ROMA**  
Il 18/05/2021  
Prot. N.: 164704

rendo alla richiesta fattami, do conto di quanto avviene in mia presenza come segue.

Assunta la Presidenza dell'assemblea ai sensi di Statuto come sopra, la sovracomparso Benigni Domitilla, previo accertamento dell'identità e della legittimazione degli intervenuti,

dichiara quanto segue:

1) ai sensi dell'infra richiamato art. 19.2 del vigente Statuto sociale, le assemblee, tanto ordinarie che straordinarie, possono svolgersi anche con interventi dislocati in più luoghi collegati mediante mezzi di telecomunicazione o audio conferenza;

2) in conformità all'art. 106 del succitato del D.L. n. 18/2020, la presente assemblea si svolge esclusivamente mediante mezzi di audio-video comunicazione in grado di garantire l'identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l'esercizio del diritto di voto, senza interruzioni e con fluidità di connessione e comunicazione

3) la presente assemblea è stata regolarmente convocata in data 1 maggio 2021 mediante pubblicazione dell'estratto di convocazione sul quotidiano Il Sole 24 Ore

4) al fine di ridurre al minimo i rischi connessi all'emergenza sanitaria in corso e di limitare quanto più possibile gli spostamenti e gli assembramenti, la Società ha deciso di avvalersi della facoltà stabilita del più volte richiamato D.L. 17 marzo 2020 n. 18, recante "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19", convertito con Legge 24 aprile 2020 n. 27 come prorogato con D.L. Milleproroghe 31 dicembre 2020 n. 183, convertito con modificazioni dalla Legge 26 febbraio 2021 n. 21 (il c.d. "Decreto Cura Italia"), prevedendo nel suddetto avviso di convocazione, pubblicato in data 1 maggio 2021, che l'intervento in Assemblea sarebbe avvenuto esclusivamente tramite il rappresentante designato di cui all'articolo 135-undecies del D. Lgs. n. 58/1998 (di seguito "TUF"), restando escluso l'accesso ai locali assembleari da parte dei Soci o dei loro delegati diversi dal predetto rappresentante designato;

5) la Società ha conseguentemente dato incarico a Computershare S.p.A. - presso gli uffici di Roma, Via Monte Giberto n. 33, 00138 - di rappresentare gli azionisti della Società ai sensi dell'art. 135-undecies TUF e di quanto previsto dal succitato Decreto "Cura Italia" (di seguito il "Rappresentante Designato");

6) secondo quanto consentito dal Decreto "Cura Italia", nell'avviso di convocazione è stato previsto che al Rappresentante Designato, in deroga all'art. 135-undecies comma 4 TUF, possono essere altresì conferite deleghe o subdeleghe ordinarie ai sensi dell'art. 135-novies TUF;

7) la Società ha reso disponibile nei modi e nei termini di legge i moduli per il conferimento delle deleghe ed istruzioni di voto al Rappresentante Designato;

8) non sono state previste procedure di voto per corrispondenza o con mezzi elettronici;

9) come sopra già specificato, nell'avviso di convocazione della presente Assemblea è stato previsto, tra l'altro, che gli amministratori, i sindaci ed il Rappresentante Designato possono intervenire in Assemblea mediante l'utilizzo di sistemi di collegamento a distanza che garantiscano l'identificazione dei partecipanti e la loro partecipazione, nel rispetto delle disposizioni vigenti ed applicabili, secondo le modalità rese note dalla Società ai predetti soggetti.

Il Presidente dà dunque atto che partecipa alla presente Assemblea, con le richieste modalità in audio/video collegamento, con mezzi di telecomunicazione che ne garantiscono l'identificazione e la partecipazione stessa, il Rappresentante Designato Computershare S.p.A. nella persona di Valeria Alessi.

Il Presidente ricorda che Computershare S.p.A., in qualità di Rappresentante Designato, ha reso noto che nel caso si verificassero circostanze ignote ovvero in caso di modifica o integrazione delle proposte presentate all'Assemblea, pur non avendo alcun interesse proprio rispetto alle citate proposte, in via cautelativa non esprimerà un voto difforme da quello indicato nelle istruzioni poiché, in considerazione dei rapporti contrattuali in essere, riguardanti in particolare la tenuta del libro soci e l'assistenza tecnica in sede assembleare e i relativi servizi accessori, potrebbe essere considerata in una delle condizioni indicate nell'art. 135-undecies comma 2 lett. O TUF.

Ai sensi del comma 3 del citato articolo 135-undecies TUF le azioni per le quali è stata conferita la delega, anche parziale, al Rappresentante Designato, saranno computate ai fini della regolare costituzione dell'Assemblea, mentre le azioni in relazione alle quali non sono state conferite istruzioni di voto sulle proposte all'ordine del giorno non saranno computate ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l'approvazione delle relative delibere. Da'altro canto ove siano pervenute deleghe ai sensi dell'art. 135-novies TUF si precisa che, in relazione alle relative azioni, il Rappresentante Designato medesimo non esprimerà un voto discrezionale in Assemblea in relazione a quelle proposte per le quali non abbia ricevuto precise istruzioni di voto; conseguentemente le relative azioni verranno computate ai fini del quorum costitutivo ma non ai fini del quorum deliberativo.

Per quanto concerne il procedimento di votazione, in considerazione delle modalità di svolgimento della presente Assemblea, il Presidente informa gli intervenuti che il voto

sui singoli argomenti all'ordine del giorno, ivi inclusi gli astenuti e i contrari, sarà espresso dal Rappresentante Designato, avendo già ricevuto in data anteriore alla presente assemblea le deleghe con le istruzioni di voto.

Tutto ciò premesso, il Presidente invita il Rappresentante Designato a dare atto delle deleghe pervenute.

Il Rappresentante Designato, che interviene anche in proprio, dichiara che, nel termine di legge, sono pervenute una delega ai sensi dell'art. 135-undecies TUF per complessive n. 8.093.531 (otto milioni novantatremila cinquecentotrentuno) azioni da parte degli aventi diritto, e n. 34 (trentaquattro) deleghe ai sensi dell'art. 135-novies TUF per complessive n. 2.107.416 (due milioni centosettemila quattrocentosedici) azioni, per un totale di n. 10.200.947 (dieci milioni duecentomila novecentoquarantasette) azioni pari al 68,006313% (sessantotto virgola zero zero seimilatrecentotredici per cento) del capitale votante, come risulta dal documento che si allega al presente atto sotto la lettera "A".

Riprende la parola il Presidente, il quale, in relazione al finale espletamento dei suoi compiti di verifica della regolare costituzione dell'Assemblea e della legittimazione degli Azionisti,

dichiara quanto segue:

10) oltre al Rappresentante Designato, partecipano alla presente Assemblea in audio/video collegamento, mediante mezzi di telecomunicazione che ne garantiscono l'identificazione e la partecipazione, come consentito dalle disposizioni sopra richiamate e dall'avviso di convocazione:

-- con riguardo all'organo amministrativo, oltre ad esso costituito Presidente, i Consiglieri, Santagata Eugenio, Pompa Vincenzo, Sangiovanni Vincentelli Alberto Luigi e l'Amministratore Delegato Signor Galtieri Emanuele, assente giustificato Peruzzi Enrico

-- con riguardo all'organo di controllo della Società i Sindaci Stefano Fiorini, Presidente del Collegio Sindacale, Paolo Grecco, e Marco Fiorentino.

11) si è accertato dell'identità e della legittimazione dei presenti ad intervenire.

dichiarando pertanto che:

la presente assemblea è regolarmente costituita per discutere e deliberare sugli argomenti del suindicato ordine del giorno, alla cui trattazione i presenti non si oppongono essendo tutti sufficientemente informati.

Trattazione e discussione

Passando alla trattazione unitaria degli argomenti posti all'ordine del giorno col consenso unanime dell'assemblea, il Presidente illustra le ragioni per cui si ritiene necessario procedere alla modifica dell'articolo 11 e all'introduzione dell'articolo 11-bis.

Dopo la discussione, nessuno chiedendo la parola, il

Presidente invita l'assemblea a pronunciarsi sul punto.

Deliberazione

Constatato che non ci sono state variazioni nelle presenze, alle ore diciassette e minuti quarantasette il Presidente apre la votazione ed invita il Rappresentante Designato a mettere a disposizione, attraverso condivisione dello schermo, i risultati dell'espressione di voto degli azionisti rappresentati.

Dopo averne preso visione, il Presidente proclama i risultati della votazione e dichiara approvata la infra riportata delibera con:

azioni votanti n. 10.200.947 (dieci milioni duecentomila novecentoquarantasette) di cui

favorevoli n. 8.211.025 (otto milioni duecentoundicimila venticinque)

contrari n. 1.947.756 (un milione novecentoquarantasettemila settecentocinquantesi)

astenuiti n. azioni 42.166 (quarantaduemilacentosessantesi).

Il documento contenente il nominativo degli azionisti favorevoli/contrari/astenuiti, con l'indicazione delle azioni e del capitale posseduto (e accreditato all'intervento), con accluso l'esito sintetico delle votazioni, si allega al presente atto sotto la lettera "B".

Si riporta quindi il testo della delibera approvata:

"l'assemblea delibera

a) di modificare l'oggetto sociale di cui all'art. 11 dello Statuto come segue:

"Articolo 11

OPA endosocietaria

1. A partire dal momento in cui le azioni emesse dalla Società sono ammesse alle negoziazioni sull'AIM Italia, si rendono applicabili per richiamo volontario ed in quanto compatibili le disposizioni in materia di offerta pubblica di acquisto e di scambio obbligatoria relative alle società quotate di cui al d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (qui di seguito, "TUF") ed ai regolamenti Consob di attuazione (qui di seguito, "la disciplina richiamata") limitatamente alle disposizioni richiamate nel Regolamento AIM Italia come successivamente modificato.

2. Qualsiasi determinazione opportuna o necessaria per il corretto svolgimento della offerta (ivi comprese quelle eventualmente afferenti la determinazione del prezzo di offerta) sarà adottata ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1349 c.c., su richiesta della Società e/o degli azionisti, dal Panel di cui al Regolamento Emittenti AIM Italia predisposto da Borsa Italiana, che disporrà anche in ordine a tempi, modalità, costi del relativo procedimento, ed alla pubblicità dei provvedimenti così adottati in conformità al Regolamento stesso.

3. Fatto salvo ogni diritto di legge in capo ai destinatari dell'offerta, il superamento della soglia di partecipazione

prevista dall'art. 106, commi 1, 1-bis, 1-ter, 3 lettera (a), 3 lettera (b) - salva la disposizione di cui al comma 3-quater - e 3-bis del TUF, ove non accompagnato dalla comunicazione al consiglio di amministrazione e dalla presentazione di un'offerta pubblica totalitaria nei termini previsti dalla disciplina richiamata e da qualsiasi determinazione eventualmente assunta dal Panel con riferimento alla offerta stessa, nonché qualsiasi inottemperanza di tali determinazioni comporta la sospensione del diritto di voto sulla partecipazione eccedente.

4. Gli obblighi di cui all'articolo 106, comma 3, lettera (b) del TUF non si applicano sino alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al 5° (quinto) esercizio sociale successivo alla quotazione.

5. A partire dal momento in cui le azioni sono ammesse alle negoziazioni sull'AIM Italia, la Società rende applicabile, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 108, 109 e 111 del TUF e i relativi regolamenti Consob di attuazione.

6. In deroga al Regolamento approvato con Delibera Consob 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato e integrato, in tutti i casi in cui tale Regolamento preveda che Consob debba determinare il prezzo per l'esercizio dell'obbligo e del diritto di acquisto di cui agli articoli 108 e 111 del TUF, tale prezzo sarà pari al maggiore tra (i) il prezzo più elevato previsto per l'acquisto di titoli della medesima categoria nel corso dei 12 mesi precedenti il sorgere del diritto o dell'obbligo di acquisto da parte del soggetto a ciò tenuto, nonché da soggetti operanti di concerto con lui, per quanto noto al consiglio di amministrazione, e (ii) il prezzo medio ponderato di mercato degli ultimi sei mesi prima del sorgere dell'obbligo o del diritto di acquisto.

7. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano esclusivamente nei casi in cui l'offerta pubblica di acquisto e di scambio non sia altrimenti sottoposta ai poteri di vigilanza della Consob e alle disposizioni in materia di offerta pubblica di acquisto e di scambio previste dal TUF."

b) di introdurre l'articolo 11-bis come segue:

"Articolo 11-bis

Revoca dall'ammissione alle negoziazioni

1. La Società che richieda a Borsa Italiana la revoca dall'ammissione dei propri strumenti finanziari AIM Italia deve comunicare tale intenzione di revoca informando anche il Nominated Adviser e deve informare separatamente Borsa Italiana della data preferita per la revoca almeno venti giorni di mercato aperto prima di tale data.

2. Fatte salve le deroghe previste dal Regolamento AIM Italia, la richiesta dovrà essere approvata dall'assemblea dell'Emittente AIM Italia con la maggioranza del 90% dei partecipanti. Tale quorum deliberativo si applicherà a qualunque

delibera dell'Emittente AIM Italia suscettibile di comportare, anche indirettamente, l'esclusione dalle negoziazioni degli strumenti finanziari AIM Italia, così come a qualsiasi deliberazione di modifica della presente disposizione statutaria."

c) di conferire all'organo amministrativo ogni più ampio potere per l'esecuzione delle deliberazioni di cui sopra".

#### Chiusura assemblea

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno chiedendo la parola, il Presidente dichiara chiusa l'assemblea alle ore diciassette e minuti cinquantuno.

#### Statuto

Viene allegata al presente atto sotto la lettera "C" copia dello Statuto aggiornato, fornitomi dal Presidente, per gli adempimenti di Legge.

#### Autorizzazione

Io Notaio vengo autorizzato al trattamento dei dati personali contenuti nel presente atto e nella sua documentazione preparatoria, ad ogni effetto di legge.

Io Notaio ho ricevuto il presente atto, scritto da persona di mia fiducia con strumentazione elettronica e completato a penna su quattro fogli per pagine quattordici fino a qui e viene sottoscritto da me Notaio ad ore diciassette e minuti cinquantadue.

F.to: FILIPPO PINCHI Notaio.


CY4GATE S.p.A.

17/05/2021

## Elenco Interventuti

## Assemblea Straordinaria

Badge	Titofare	Deleganti / Rappresentati legalmente		Straordinaria
1		COMPUTERSHARE SPA IN PERSONA DI ALESSI VALERIA RAPP DESIGNATO IN QUALITA' DI DELEGATO 135-UNDECIES TUF		0
1	D	ELETTRONICA - SOCIETA' PER AZIONI		8.093.531
			<b>Totale azioni</b>	<b>8.093.531</b>
				53,956873%
2		COMPUTERSHARE SPA IN PERSONA DI ALESSI VALERIA RAPP DESIGNATO IN QUALITA' DI DELEGATO/SUBDELEGATO 135-NOVIES TUF		0
1	D	MELEGARI ANDREA		117.494
			<b>Totale azioni</b>	<b>117.494</b>
				0,783293%
3		COMPUTERSHARE SPA IN PERSONA DI ALESSI VALERIA RAPP DESIGNATO IN QUALITA' DI SUBDELEGATO 135-NOVIES ST. TREVISAN		0
1	D	AZIMUT CAPITAL MANAGEMENT SGR S.P.A		2.000
2	D	AZ FUND 1 AZ ALLOCATION PIR ITALIAN EXCELLENCE 70		100.421
3	D	AZ FUND 1 AZ EQUITY ITALIAN SMALL MID CAP		19.571
4	D	AZIMUT TRADING		2.000
5	D	AZIMUT CAPITAL MANAGEMENT SGR S.P.A		8.780
6	D	AZ FUND 1 AZ ALLOCATION GLOBAL		3.800
7	D	GENERALI SMART FUNDS		20.126
8	D	AZ FUND 1 AZ ALLOCATION PIR ITALIAN EXCELLENCE 30		5.959
9	D	VERMONT PENSION INVESTMENT COMMITTEE		9.819
10	D	FFG		17.105
11	D	CM-AM MICRO CAP		52.000
12	D	WILSHIRE MUTUAL FUNDS, INC. - WILSHIRE INTERNATIONAL EQUITY FUND		4.728
13	D	PIR EQUITY AXA ASSICURAZIONI		20.000
14	D	ACADIAN NON US MICROCAP EQUITY FUND LLC		6.606
15	D	AXA MPS FINANCIAL DESIGNATED ACTIVITY CO		210.000
16	D	ENSIGN PEAK ADVISORS INC		2.796
17	D	SEI ACADIAN EUROPE EXUK EQUITY		8.881
18	D	AMUNDI SGR SPA / AMUNDI SVILUPPO ITALIA		128.000
19	D	AMUNDI DIVIDENDO ITALIA		41.000
20	D	HSBC MICROCAPS EURO		65.178
21	D	GOVERNMENT OF NORWAY		367.000
22	D	PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT ASSOCIATION OF COLORADO		3.340
23	D	MUNICIPAL EMPLOYEES' ANNUITY AND BENEFIT FUND OF CHICAGO		5.289
24	D	HOSPITAL AUTHORITY PROVIDENT FUND SCHEME		4.951
25	D	BRITISH COLUMBIA INVESTMENT MANAGEMENT CORPORATION.		4.795



Legenda:

D: Delegante R: Rappresentato legalmente

**Elenco Intervenuti**  
**Assemblea Straordinaria**

Badge	Titolare	Deleganti / Rappresentati legalmente	Straordinaria
Tipo Rap.			
26	D	MISSOURI EDUCATION PENSION TRUST	4.334
27	D	KIA F509-ACADIAN	10.254
28	D	AXA WORLD FUNDS	750.000
29	D	MGI FUNDS PLC	20.454
30	D	MERCER UCITS COMMON CONTRACTUALFUND	8.554
31	D	FRANK RUSSELL INVESTMENT COMPANY PLC	16.181
32	D	ALLIANZ ITALIA 50 SPECIAL	13.000
33	D	ALLIANZ AZIONI ITALIA ALL STARS LL STARS	53.000
<b>Totale azioni</b>			<b>1.989.922</b>
			13,266147%
<b>Totale azioni in proprio</b>			<b>0</b>
<b>Totale azioni in delega</b>			<b>10.200.947</b>
<b>Totale azioni in rappresentanza legale</b>			<b>0</b>
<b>TOTALE AZIONI</b>			<b>10.200.947</b>
			68,006313%
<b>Totale azionisti in proprio</b>			<b>0</b>
<b>Totale azionisti in delega</b>			<b>35</b>
<b>Totale azionisti in rappresentanza legale</b>			<b>0</b>
<b>TOTALE AZIONISTI</b>			<b>35</b>
<b>TOTALE PERSONE INTERVENUTE</b>			<b>1</b>


Legenda:

**D: Delegante R: Rappresentato legalmente**

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONI  
 Oggetto: **Modifica art. 11 ed inserimento dell'art. 11 bis.**

**CONTRARI**

Badge	Ragione Sociale	Proprio	Delega	Totale
3	COMPUTERSHARE SPA IN PERSONA DI ALESSI VALERIA RAPP DESIGNATO IN QUALITA' DI SUBDELEGATO 135-NOVRES ST. TREVISAN			
**D	AZIMUT CAPITAL MANAGEMENT SGR S.P.A	2.000		2.000
**D	AZ FUND 1 AZ ALLOCATION PIR ITALIAN EXCELLENCE 70	100.421		100.421
**D	AZ FUND 1 AZ EQUITY ITALIAN SMALL MID CAP	19.571		19.571
**D	AZIMUT TRADING	2.000		2.000
**D	AZIMUT CAPITAL MANAGEMENT SGR S.P.A	8.780		8.780
**D	AZ FUND 1 AZ ALLOCATION GLOBAL	3.800		3.800
**D	AZ FUND 1 AZ ALLOCATION PIR ITALIAN EXCELLENCE 30	5.959		5.959
**D	FRG	17.105		17.105
**D	CM-AM MICRO CAP	52.000		52.000
**D	WILSHIRE MUTUAL FUNDS, INC. - WILSHIRE INTERNATIONAL EQUITY FUND	4.728		4.728
**D	PIR EQUITY AXA ASSICURAZIONI	20.000		20.000
**D	ACADIAN NON US MICROCAP EQUITY FUND LLC	6.606		6.606
**D	AXA MPS FINANCIAL DESIGNATED ACTIVITY CO	210.000		210.000
**D	ENSIGN PEAK ADVISORS INC	2.796		2.796
**D	AMUNDI SGR SPA / AMUNDI SVILUPPO ITALIA	128.000		128.000
**D	AMUNDI DIVIDENDO ITALIA	41.000		41.000
**D	HSBC MICROCAPS EURO	65.178		65.178
**D	GOVERNMENT OF NORWAY	367.000		367.000
**D	MUNICIPAL EMPLOYEES' ANNUITY AND BENEFIT FUND OF CHICAGO	5.289		5.289
**D	HOSPITAL AUTHORITY PROVIDENT FUND SCHEME	4.951		4.951
**D	BRITISH COLUMBIA INVESTMENT MANAGEMENT CORPORATION.	4.795		4.795
**D	MISSOURI EDUCATION PENSION TRUST	4.334		4.334
**D	KIA F509-ACADIAN	10.254		10.254
**D	AXA WORLD FUNDS	750.000		750.000
**D	MGI FUNDS PLC	20.454		20.454
**D	MERCER UCITS COMMON CONTRACTUALFUND	8.554		8.554
**D	FRANK RUSSELL INVESTMENT COMPANY PLC	16.181		16.181
**D	ALLIANZ ITALIA 50 SPECIAL	13.000		13.000
**D	ALLIANZ AZIONI ITALIA ALL STARS II STARS	53.000		53.000
<b>Totale voti</b>		<b>1.947.756</b>		
<b>Percentuale votanti %</b>		<b>19,093874</b>		
<b>Percentuale Capitale %</b>		<b>12,985040</b>		



LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE  
 Oggetto: Modifica art. 11 ed inserimento dell'art. 11 bis.

## ASTENUTI

Badge	Ragione Sociale	Proprio	Delega	Totale
3	COMPUTERSHARE SPA IN PERSONA DI ALESSI VALERIA RAPP DESIGNATO IN QUALITA' DI SUBDELEGATO 135-NOVIES ST. TREVISAN			
**D	GENERALI SMART FUNDS		20.126	20.126
**D	VERMONT PENSION INVESTMENT COMMITTEE		9.819	9.819
**D	SEI ACADIAN EUROPE EXDR EQUITY		8.881	8.881
**D	PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT ASSOCIATION OF COLORADO		3.340	3.340
Totale voti		42.166		
Percentuale votanti %		0,413354		
Percentuale Capitale %		0,281107		

**LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE**  
**Oggetto: Modifica art. 11 ed inserimento dell'art. 11 bis.**

**NON VOTANTI**

Badge	Ragione Sociale
Totale voti	0
Percentuale votanti %	0,000000
Percentuale Capitale %	0,000000

Proprio

Delega

Totale



**LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE**  
**Oggetto: Modifica art. 11 ed inserimento dell'art. 11 bis.**

**FAVOREVOLI**

Badge	Ragione Sociale	Proprio	Delega	Totale
1	COMPUTERSHARE SPA IN PERSONA DI ALESSI VALERIA RAPP DESIGNATO IN QUALITA' DI DELEGATO 135-UNDECIES TUF			
DE*	ELETRONICA - SOCIETA' PER AZIONI			
2	COMPUTERSHARE SPA IN PERSONA DI ALESSI VALERIA RAPP DESIGNATO IN QUALITA' DI DELEGATO/SUBDELEGATO 135-NOVIES TUF	8.093.531	8.093.531	
DE*	MELEGARI ANDREA	117.494	117.494	
	<b>Totale voti</b>	8.211.025		
	<b>Percentuale votanti %</b>	80,492772		
	<b>Percentuale Capitale %</b>	54,740167		

Assemblea Straordinaria del 17 maggio 2021ESITO VOTAZIONE


Oggetto: **Modifica art. 11 ed inserimento dell'art. 11 bis.**

Presenti alla votazione:

n° 35 azionisti per delega, portatori di n° 10.200.947 azioni ordinarie, pari al 68,006313% del capitale ordinario.

**Esito della votazione**

		% su Azioni Ordinarie
Favorevoli	8.211.025	80,492772
Contrari	1.947.756	19,093874
Astenuti	42.166	0,413354
Non Votanti	0	0,000000
<b>Totale</b>	<b>10.200.947</b>	<b>100,000000</b>



**ALLEGATO "C" AL N. 5963/4372**

**STATUTO**

**CY4Gate S.p.A.**

**Titolo I**

**Denominazione – Sede – Oggetto - Durata della società**

**Articolo 1**

**Denominazione sociale**

La società è denominata “**CY4Gate S.p.A.**”.

**Articolo 2**

**Sede legale**

1. CY4Gate S.p.A. (di seguito la “**Società**”) ha sede legale nel comune di Roma, all’indirizzo, risultante dal competente registro delle Imprese.

2. L’organo amministrativo ha la facoltà di modificare entro l’ambito territoriale del suddetto Comune la sede legale della Società.

3. La Società potrà, ove consentito, istituire modificare o sopprimere sedi secondarie, con delibera dell’organo amministrativo, nelle prescritte forme di legge.

**Articolo 3**

**Oggetto sociale**

La società ha per oggetto, in Italia e all’estero, le seguenti attività:

- A) la consulenza, assistenza progettazione, sviluppo, produzione, anche per conto di terzi, e la vendita di software, sistemi *hardware*, sistemi *hardware/software* e servizi professionali per la acquisizione, analisi, elaborazione, utilizzazione, modifica e soppressione di dati analogici e digitali per applicazioni civili e militari;
- B) la distribuzione anche per conto terzi di applicativi e soluzioni informatiche (*software*) da utilizzare in particolare nel settore della “*security e intelligence*” e la relativa implementazione, personalizzazione, assistenza tecnica nell’installazione, manutenzione e nell’utilizzo di prodotti informativi, costituiti sia da *software* che da *hardware*;
- C) l’acquisizione, la cessione e lo sfruttamento commerciale in qualsivoglia forma di *software* di proprietà o acquisti in licenza d’uso; lo sfruttamento economico sotto qualsiasi forma di tecnologie, testi, disegni, marchi, brevetti, licenze, prodotti, grafici, informatici e dell’ingegno, anche in concessione o per conto di terzi, relativamente a quanto precede;
- D) l’organizzazione, tenuta, coordinamento di seminari, incontri, piani e corsi collettivi e individuali, formazione del personale nel capo delle soluzioni e applicazioni informatiche, in senso lato. Il tutto con esclusione di qualsiasi attività per la quale sia prescritta l’iscrizione in albi professionali:

Ai fini del conseguimento dell’oggetto sociale, la società potrà altresì:

- I) compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari, commerciali, industriali, finanziarie, di credito, locazione e ipoteca ritenute dall’organo amministrativo o dai soci necessarie ed utili per l’esercizio delle attività che costituiscono l’oggetto sociale;
- II) assumere prestiti e mutui anche ipotecari per il finanziamento delle attività sociali;
- III) assumere direttamente e indirettamente, in Italia che all’estero, quote e interessenze, partecipazioni – anche azionarie – in affari industriali e commerciali, in altre società, consorzi, impre-

se, *joint ventures* raggruppamenti di interesse economico, associazioni costituende o costituite, non nei confronti del pubblico;

IV) prestare avvalli, concedere fideiussioni ed ogni altra garanzia, anche reale a favore di terzi.

Le attività citate di natura finanziaria non saranno svolte nei confronti del pubblico, ai sensi di legge.

#### **Articolo 4 Durata**

La durata della Società è stabilita sino al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemila cinquanta) e può essere prorogata, una o più volte, con deliberazione dell'assemblea degli azionisti.

#### **Articolo 5 Domicilio**

1. Il domicilio degli amministratori, dei sindaci e del revisore legale dei conti, per i loro rapporti con la Società, è quello che risulta dai libri sociali.

2. A tal fine la Società istituisce apposito libro, con obbligo per l'organo amministrativo di tempestivo aggiornamento.

### **Titolo II Azioni – Recesso – Strumenti finanziari - Finanziamenti**

#### **Articolo 6 Capitale sociale**

1. Il capitale sociale è di Euro 481.500,00 (quattrocotototuno mila cinquecento virgola zero zero) ed è diviso in n. 15.000.000 (quindicimilioni) azioni senza indicazione del valore nominale.

2. In data 15 maggio e 16 giugno 2020 l'assemblea straordinaria della Società ha deliberato altresì di aumentare il capitale sociale a pagamento in via scindibile e progressiva per massimi Euro 80.250,00, da liberarsi integralmente all'atto dell'esercizio di warrant da emettersi entro il 31 dicembre 2021 (i "Warrant CY4") mediante emissione, anche in più tranches, di massime numero 2.500.000 azioni ordinarie (le "Azioni di Compendio"), senza indicazione del valore nominale, godimento regolare, in ragione di n. 1 Azione di Compendio ogni 6 Warrant CY4 presentati per l'esercizio, ad un prezzo unitario comprensivo di sovrapprezzo non inferiore a quanto indicato nel regolamento dei Warrant CY4 e da riservare esclusivamente all'esercizio dei massimo numero 15.000.000 Warrant CY4.

Caratteristiche, termini e modalità di esercizio dei Warrant, ivi incluso il relativo prezzo di esercizio saranno stabiliti nel regolamento dei Warrant stessi.

#### **Articolo 7 Azioni**

1. Le azioni sono indivisibili e ogni azione dà diritto ad un voto.

2. La qualità di azionista costituisce, di per sé sola, adesione al presente statuto.

3. Le azioni sono emesse in regime di dematerializzazione ai sensi degli artt. 83-bis e ss. del TUF e attribuiscono uguali diritti ai loro possessori.

4. Con deliberazione dell'assemblea possono essere emesse categorie di azioni fornite di diritti diversi ai sensi degli artt. 2348 e seguenti del codice civile.

5. La Società può richiedere attraverso le modalità previste dalle norme legislative e regolamentari vigenti, i dati identificativi degli azionisti che non abbiano espressamente vietato la comunicazione degli stessi, unitamente al numero di azioni registrate sui conti ad essi intestati.

La Società è tenuta ad effettuare la medesima richiesta su istanza degli azionisti che rappresentino la quota di partecipazione minima richiesta dalle norme legislative e regolamentari di volta in volta vigenti. In tal caso i costi relativi sono sostenuti dagli azionisti richiedenti nella misura del 90% fatta eccezione unicamente per i costi di aggiornamento del libro soci che restano a carico della Società. La richiesta di identificazione degli azionisti può anche essere parziale, vale a dire limitata agli azionisti che detengano una partecipazione pari o superiore ad una determinata soglia.

#### **Articolo 8 Strumenti finanziari**

1. La Società può emettere strumenti finanziari forniti di diritti patrimoniali e/o amministrativi ai sensi dell'art. 2349, ultimo comma, del codice civile.

2. La Società può emettere obbligazioni con delibera assunta dal consiglio di amministrazione ai sensi dell'articolo 27 del presente statuto e obbligazioni convertibili con delibera assunta dall'assemblea straordinaria ai sensi dell'articolo 15 del presente statuto.

#### **Articolo 9 Finanziamenti**

La Società potrà acquisire dai soci finanziamenti a titolo oneroso e gratuito, con o senza obbligo di rimborso, nel rispetto delle normative vigenti, con particolare riferimento a quelle che regolano la raccolta di risparmio tra il pubblico.

#### **Articolo 10 Recesso**

Il diritto di recesso è disciplinato dalla legge.

### **Titolo III OPA endosocietaria e partecipazioni rilevanti**

#### **Articolo 11 OPA endosocietaria**

1. A partire dal momento in cui le azioni emesse dalla Società sono ammesse alle negoziazioni sull'AIM Italia, si rendono applicabili per richiamo volontario ed in quanto compatibili le disposizioni in materia di offerta pubblica di acquisto e di scambio obbligatoria relative alle società quotate di cui al d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (qui di seguito, "TUF") ed ai regolamenti Consob di attuazione (qui di seguito, "la disciplina richiamata") limitatamente alle disposizioni richiamate nel Regolamento AIM Italia come successivamente modificato.

2. Qualsiasi determinazione opportuna o necessaria per il corretto svolgimento della offerta (ivi comprese quelle eventualmente afferenti la determinazione del prezzo di offerta) sarà adottata ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1349 c.c., su richiesta della Società e/o degli azionisti, dal Panel di cui al Regolamento Emittenti AIM Italia predisposto da Borsa Italiana, che disporrà anche in ordine a tempi, modalità, costi del relativo procedimento, ed alla pubblicità dei provvedimenti così adottati in conformità al Regolamento stesso.

3. Fatto salvo ogni diritto di legge in capo ai destinatari dell'offerta, il superamento della soglia di partecipazione prevista dall'art. 106, commi 1, 1-bis, 1-ter, 3 lettera (a), 3 lettera (b) – salva la disposizione di cui al comma 3-quater – e 3-bis del TUF, ove non accompagnato dalla comunicazione al consiglio di amministrazione e dalla presentazione di un'offerta pubblica totalitaria nei termini previsti dalla disciplina richiamata e da qualsiasi determinazione eventualmente assunta dal Panel con riferimento alla

offerta stessa, nonché qualsiasi inottemperanza di tali determinazioni comporta la sospensione del diritto di voto sulla partecipazione eccedente.

4. Gli obblighi di cui all'articolo 106, comma 3, lettera (b) del TUF non si applicano sino alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al 5° (quinto) esercizio sociale successivo alla quotazione.

5. A partire dal momento in cui le azioni sono ammesse alle negoziazioni sull'AIM Italia, la Società rende applicabile, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 108, 109 e 111 del TUF e i relativi regolamenti Consob di attuazione.

6. In deroga al Regolamento approvato con Delibera Consob 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato e integrato, in tutti i casi in cui tale Regolamento preveda che Consob debba determinare il prezzo per l'esercizio dell'obbligo e del diritto di acquisto di cui agli articoli 108 e 111 del TUF, tale prezzo sarà pari al maggiore tra (i) il prezzo più elevato previsto per l'acquisto di titoli della medesima categoria nel corso dei 12 mesi precedenti il sorgere del diritto o dell'obbligo di acquisto da parte del soggetto a ciò tenuto, nonché da soggetti operanti di concerto con lui, per quanto noto al consiglio di amministrazione, e (ii) il prezzo medio ponderato di mercato degli ultimi sei mesi prima del sorgere dell'obbligo o del diritto di acquisto.

7. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano esclusivamente nei casi in cui l'offerta pubblica di acquisto e di scambio non sia altrimenti sottoposta ai poteri di vigilanza della Consob e alle disposizioni in materia di offerta pubblica di acquisto e di scambio previste dal TUF.

#### **Articolo 11-bis**

##### **Revoca dall'ammissione alle negoziazioni**

1. La Società che richieda a Borsa Italiana la revoca dall'ammissione dei propri strumenti finanziari AIM Italia deve comunicare tale intenzione di revoca informando anche il Nominated Adviser e deve informare separatamente Borsa Italiana della data preferita per la revoca almeno venti giorni di mercato aperto prima di tale data.

2. Fatte salve le deroghe previste dal Regolamento AIM Italia, la richiesta dovrà essere approvata dall'assemblea dell'Emittente AIM Italia con la maggioranza del 90% dei partecipanti. Tale quorum deliberativo si applicherà a qualunque delibera dell'Emittente AIM Italia suscettibile di comportare, anche indirettamente, l'esclusione dalle negoziazioni degli strumenti finanziari AIM Italia, così come a qualsiasi deliberazione di modifica della presente disposizione statutaria.

#### **Articolo 12**

##### **Partecipazioni Rilevanti**

1. A partire dal momento in cui, e sino a quando, le azioni emesse dalla Società saranno negoziate su di un sistema multilaterale di negoziazione e sino a che non siano, eventualmente, rese applicabili in via obbligatoria, norme di legge analoghe, si rendono applicabili, per richiamo volontario e in quanto compatibili, le disposizioni dettate per le società quotate dall'articolo 120 TUF, in materia di obblighi di comunicazione delle partecipazioni rilevanti, anche con riferimento ai regolamenti Consob di attuazione e agli orientamenti espressi da Consob in materia.

2. Ai fini del presente articolo:

- (i) per partecipazione si intende una quota, detenuta anche indirettamente per il tramite di società controllate, fiduciari o per interposta persona, delle azioni della Società che attribuisca diritti di voto nelle deliberazioni assembleari riguardanti la nomina o la revoca degli amministratori;
- (ii) per partecipazione rilevante si intende il raggiungimento o il superamento (in aumento o in riduzione) delle soglie del 5% (cinque per cento), 10% (dieci per cento), 15% (quindici per cento), 20% (venti per cento), 25% (venticinque per cento), 30% (trenta per cento), 50% (cinquanta per cento), 66,6% (sessantasei virgola sei per cento) e 90% (novanta per cento) del capitale sociale, nonché delle diverse soglie di volta in volta previste dalla normativa e dai regolamenti applicabili.

3. In esecuzione a quanto previsto dal comma 1, gli azionisti che raggiungano o superino, in aumento o in diminuzione, le soglie di partecipazione rilevante sono tenuti a darne comunicazione alla Società.

4. La comunicazione relativa alle partecipazioni rilevanti dovrà essere effettuata, senza indugio e nei termini di legge di volta in volta applicabili.

5. Il diritto di voto inerente alle azioni per le quali non sono stati adempiuti agli obblighi di comunicazione previsti nel presente articolo 13 è sospeso e non può essere esercitato e le deliberazioni assembleari adottate con il loro voto determinante sono impugnabili a norma dell'articolo 2377 del codice civile.

6. Le azioni per le quali non sono stati adempiuti agli obblighi di comunicazione sono computate ai fini della costituzione dell'assemblea ma non sono computate ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l'approvazione della deliberazione.

#### **Titolo IV Assemblea**

##### **Articolo 13 Competenze dell'assemblea ordinaria**

1. L'assemblea ordinaria delibera sulle materie ad essa riservate dalla legge e dal presente Statuto. L'assemblea ordinaria può approvare l'eventuale regolamento dei lavori assembleari.

2. Sono inderogabilmente riservate alla competenza dell'assemblea ordinaria.

- a. l'approvazione del bilancio;
- b. la nomina e la revoca degli amministratori; la nomina e la revoca dei sindaci e del presidente del collegio sindacale e, eventualmente, del soggetto al quale è demandato il controllo contabile;
- c. la determinazione del compenso degli amministratori e dei sindaci;
- d. la deliberazione sulla responsabilità degli amministratori e dei sindaci.

3. A partire dal momento in cui, e sino a quando, le azioni emesse dalla Società saranno ammesse alle negoziazioni su AIM Italia, l'assemblea ordinaria degli azionisti dovrà preventivamente autorizzare il consiglio di amministrazione in caso di:

- a. acquisizioni che realizzino un "reverse take over" ai sensi del Regolamento Emittenti AIM Italia;
- b. cessioni che realizzino un "cambiamento sostanziale del business" ai sensi del Regolamento Emittenti AIM Italia;
- c. richiesta di revoca dalla negoziazione su AIM Italia delle azioni della Società.

4. La revoca dalla negoziazione delle azioni su AIM Italia delle azioni della Società, dovrà essere approvata da non meno del 90% dei voti degli azionisti presenti in assemblea ovvero della diversa percentuale stabilita dal Regolamento Emittenti AIM Italia *pro tempore* applicabile.

##### **Articolo 14 Competenza dell'assemblea straordinaria**

1. Sono di competenza dell'assemblea straordinaria:

- a. le modifiche dello statuto salvo quanto previsto dall'articolo 27 del presente statuto;
- b. la nomina, la sostituzione e la determinazione dei poteri dei liquidatori;
- c. l'emissione degli strumenti finanziari di cui all'articolo 8.1 del presente Statuto;

- d. l'emissione di prestiti obbligazionari convertibili di cui all'articolo 8.2 del presente Statuto;
- e. le altre materie ad essa attribuite dalla legge e dal presente Statuto.

#### **Articolo 15**

##### **Convocazione e luogo dell'assemblea**

1. L'assemblea deve essere convocata dall'organo amministrativo almeno una volta all'anno, entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale oppure entro 180 (centottanta) giorni, qualora la Società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato e qualora lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della Società.
2. L'assemblea può essere convocata anche fuori dal comune in cui è posta la sede sociale purché in Italia.
3. In caso di impossibilità di tutti gli amministratori o di loro inattività, l'assemblea è convocata dal collegio sindacale, oppure mediante provvedimento del tribunale su richiesta di tanti soci che rappresentino almeno 1/20 (un ventesimo) del capitale sociale.
4. L'avviso di convocazione deve indicare:
  - il luogo in cui si svolge l'assemblea nonché i luoghi eventualmente ad esso collegati per via telematica;
  - la data e l'ora di convocazione dell'assemblea;
  - le materie all'ordine del giorno;
  - le altre menzioni eventualmente richiesta dalla legge.
5. L'assemblea viene convocata mediante pubblicazione, 15 (quindici) giorni prima della stessa, dell'avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica o nei quotidiani Italia Oggi oppure IIsole24 Ore, nonché mediante avviso pubblicato sul sito internet della Società.
6. Le assemblee si tengono in unica convocazione. È peraltro facoltà del consiglio di amministrazione stabilire, qualora ne ravvisi l'opportunità, che le assemblee si tengano in più convocazioni.

#### **Articolo 16**

##### **Assemblea ordinaria: determinazione del quorum**

1. L'assemblea ordinaria in prima convocazione è regolarmente costituita con l'intervento di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale.
2. Ove il consiglio di amministrazione ritenga opportuno avvalersi della facoltà di cui all'art. 16.6 dello Statuto, per le convocazioni successive alla prima l'assemblea ordinaria è regolarmente costituita qualunque sia la parte di capitale sociale rappresentata.
3. L'assemblea ordinaria delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti.

#### **Articolo 17**

##### **Assemblea straordinaria: determinazione del quorum**

1. L'assemblea straordinaria in prima convocazione è regolarmente costituita e delibera con il voto favorevole di più della metà del capitale sociale.
2. È richiesto il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno 2/3 (due terzi) del capitale sociale per le delibere inerenti:
  - a. il cambiamento dell'oggetto sociale;
  - b. la trasformazione;

- c. lo scioglimento anticipato;
- d. la proroga della durata;
- e. la revoca dello stato di liquidazione;
- f. il trasferimento della sede sociale all'estero;
- g. l'emissione di azioni di categorie diverse dalle azioni ordinarie.
- h. l'introduzione e la soppressione di clausole compromissorie.

3. Ove il consiglio di amministrazione ritenga opportuno avvalersi della facoltà di cui all'art. 16.6 dello statuto, per le convocazioni successive alla prima l'assemblea straordinaria è regolarmente costituita con la partecipazione di oltre un 1/3 (un terzo) del capitale sociale e delibera con il voto favorevole di almeno 2/3 (due terzi) del capitale sociale rappresentato in assemblea.

**Articolo 18**  
**Norme per il computo del *quorum***

1. Nel computo del deliberativo *quorum* non si considera il capitale sociale rappresentato da azioni prive del diritto di voto.

2. Le azioni per le quali non può essere esercitato il diritto di voto sono computate ai fini della regolare costituzione dell'assemblea; le medesime azioni (salvo diversa disposizione di legge) e quelle per le quali il diritto di voto non è esercitato a seguito della dichiarazione del socio di astenersi per conflitto di interessi non sono computate ai fini del calcolo delle maggioranze necessarie all'approvazione della delibera.

3. Il *quorum* costitutivo è verificato all'inizio dell'assemblea e prima di ogni votazione. La mancanza del *quorum* costitutivo impedisce lo svolgimento della votazione. Qualora il *quorum* costitutivo venga meno dopo la valida costituzione dell'assemblea, il presidente dovrà dichiarare sciolta l'assemblea. Le deliberazioni approvate sino al venire meno del *quorum* costitutivo restano valide ed acquistano efficacia ai sensi di legge.

Per la trattazione degli altri argomenti all'ordine del giorno, la cui discussione era prevista dopo quella nel corso della quale è stato verificato il venir meno del *quorum* costitutivo, occorre convocare una nuova assemblea, anche se il *quorum* costitutivo è venuto meno nel corso di una assemblea in prima convocazione.

**Articolo 19**  
**Partecipazione e rappresentanza del socio in assemblea**

1. La legittimazione all'intervento in assemblea e all'esercizio del diritto di voto è disciplinata dalla normativa vigente.

2. I soci possono partecipare alle assemblee anche mediante delegati. La delega può essere notificata alla Società anche in via elettronica, mediante invio nell'apposita sezione del sito internet della Società indicata nell'avviso di convocazione. Il medesimo avviso di convocazione può altresì indicare, nel rispetto della normativa vigente, ulteriori modalità di notifica in via elettronica della delega utilizzabili nella specifica assemblea cui l'avviso stesso si riferisce.

3. La delega rilasciata è valida sia per la prima che per la seconda convocazione; non può essere rilasciata con il nome del delegato in bianco ed è sempre revocabile, nonostante ogni patto contrario. Il rappresentante può farsi sostituire solo da chi sia espressamente indicato nella delega.

4. Se il socio ha conferito la delega ad un ente giuridico, il legale rappresentante di questo rappresenta il socio in assemblea. In alternativa l'ente giuridico può delegare un suo dipendente o collaboratore anche se ciò non sia espressamente previsto dalla delega.

5. La stessa persona o lo stesso ente giuridico non possono rappresentare più di venti soci.

6. Le deleghe non possono essere rilasciate a dipendenti, membri degli organi di controllo o amministrativo della Società.

7. Le deleghe non possono essere rilasciate a società controllate, né a loro dipendenti, membri degli organi di controllo o amministrativi.

#### **Articolo 20**

##### **Presidente e segretario dell'assemblea. Verbalizzazione**

1. L'assemblea è presieduta dal presidente del consiglio di amministrazione o, in mancanza, dal vice presidente ove nominato o, in subordine, dalla persona designata a maggioranza dagli intervenuti.

2. L'assemblea nomina un segretario anche non socio ed occorrendo uno o più scrutatori anche non soci. Non occorre l'assistenza del segretario nel caso in cui il verbale sia redatto da un notaio.

3. Spetta al presidente dell'assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimità dei presenti, regolare lo svolgimento dell'assemblea ed accertare e proclamare i risultati delle votazioni

4. Per quanto concerne la disciplina dei lavori assembleari, l'ordine degli intervenuti e le modalità di trattazione dell'ordine del giorno, il presidente ha il potere di proporre procedure che possono essere modificate con voto della maggioranza assoluta degli intervenuti.

5. Il verbale dell'assemblea deve essere redatto senza ritardo, nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli obblighi di deposito e pubblicazione e deve essere sottoscritto dal presidente, dal segretario o dal notaio, ove questi svolga funzione di segretario.

6. Il verbale deve indicare:

- a) la data dell'assemblea;
- b) l'identità dei partecipanti ed il capitale sociale di ciascuno rappresentato (anche mediante allegato);
- c) le modalità e i risultati delle votazioni;
- d) l'identità dei votanti con la precisazione se abbiano votato a favore, contro, o si siano astenuti, anche mediante allegato;
- e) su espressa richiesta degli intervenuti, la sintesi delle loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.

#### **Articolo 21**

##### **Procedimento assembleare: svolgimento dei lavori**

1. L'assemblea deve svolgersi con modalità tali che tutti coloro che hanno il diritto di parteciparvi possono rendersi conto in tempo reale degli eventi, formare liberamente il proprio convincimento ed esprimere liberamente e tempestivamente il loro voto.

Le modalità di svolgimento dell'assemblea non possono contrastare con le esigenze di una corretta e completa verbalizzazione dei lavori.

2. L'assemblea potrà svolgersi anche in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, con modalità delle quali dovrà essere dato atto nel verbale.

3. In applicazione dei principi di cui al punto 1 del presente articolo, nel caso in cui sia ammesso il voto per corrispondenza, il testo della delibera da adottare dovrà essere preventivamente comunicato ai soci che votano per corrispondenza, in modo di consentire loro di prendere visione tempestivamente prima di esprimere il proprio voto, il tutto in conformità alle leggi applicabili, ed all'eventuale regolamento approvato dall'assemblea ai sensi dell'articolo 2364, primo comma, n. 6 del codice civile.

#### **Articolo 22**

##### **Modalità di voto**

1. Il voto segreto non è ammesso.

2. Il diritto di voto potrà essere esercitato anche per corrispondenza in conformità alle leggi e disposizioni regolamentari applicabili in materia.

3. Se previsto nell'avviso di convocazione, coloro ai quali spetta il diritto di voto potranno intervenire all'assemblea mediante mezzi di telecomunicazione ed esercitare il diritto di voto in via elettronica in conformità alle leggi, e disposizioni regolamentari applicabili in materia.

### **Articolo 23** **Assemblee speciali**

1. Se esistono più categorie di azioni o strumenti finanziari, ciascun titolare ha diritto di partecipare alla assemblea speciale di appartenenza.

2. Le disposizioni dettate dal presente statuto in materia di assemblea e di soci, con riferimento al procedimento assembleare, si applicano anche alle assemblee speciali di cui al presente articolo.

3. L'assemblea speciale:

a) nomina e revoca il rappresentante;

b) approva o rigetta le delibere dell'assemblea generale che pregiudicano i diritti della categoria;

c) delibera sulla creazione di un fondo comune per la tutela degli interessi comuni della categoria;

d) delibera sulle altre materie di interesse comune.

La convocazione dell'assemblea speciale avviene su iniziativa del rappresentante comune, dell'organo amministrativo della Società ovvero quando ne facciano richiesta tante persone che siano rappresentative di un ventesimo dei voti esprimibili nell'assemblea stessa.

4. La procedura dell'assemblea speciale è disciplinata dalle norme contenute nel presente statuto con riferimento alla assemblea della Società.

5. La Società, ove sia titolare di azioni o obbligazioni proprie, non può partecipare alla relativa assemblea speciale.

6. Gli amministratori ed i sindaci hanno il diritto di partecipare senza diritto di voto alla assemblea speciale.

7. Le delibere della assemblea speciale sono impugnabili ai sensi degli articoli 2377 e 2379 del codice civile.

8. Al rappresentante comune, se eletto, si applicano gli articoli 2427 e 2418 del codice civile.

9. La forma e le maggioranze delle assemblee speciali sono quelle previste dal presente statuto per le assemblee straordinarie.

### **Articolo 24** **Annullamento delle deliberazioni assembleari**

L'azione di annullamento delle delibere può essere proposta ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2377 del codice civile.

## **Titolo V** **Consiglio di Amministrazione**

### **Articolo 25**

#### **Composizione dell'organo amministrativo**

1. La Società è amministrata da un consiglio di amministrazione composto da un numero dispari di membri compreso tra un minimo di 3 (tre) ed un massimo di 7 (sette), di cui almeno 1 (uno) dotato dei requisiti di indipendenza di cui all'articolo 148, comma 3, del TUF, come richiamato dall'articolo 147-ter, comma 4 del TUF ed 1 (uno) appartenente al genere meno rappresentato nel Consiglio.

2. I componenti del consiglio di amministrazione durano in carica per un periodo non superiore a tre esercizi e sono rieleggibili a norma dell'articolo 2383 del codice civile. Essi scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

#### **Articolo 26**

##### **Competenza e poteri dell'organo amministrativo**

1. La gestione dell'impresa spetta esclusivamente all'organo amministrativo, il quale compie tutte le operazioni necessarie per l'attuazione dell'oggetto sociale, ai sensi di legge e del presente statuto.

2. Sono attribuite all'organo amministrativo le seguenti competenze:

- a) la delibera di fusione nei casi di cui agli articoli 2505, 2505-bis, 2506-ter ultimo comma del codice civile;
- b) l'istituzione e la soppressione di sedi secondarie;
- c) l'indicazione di quali amministratori abbiano la rappresentanza della Società;
- d) la riduzione del capitale sociale in caso di recesso del socio;
- e) l'adeguamento dello Statuto a disposizioni normative;
- f) il trasferimento della sede sociale in altro comune del territorio nazionale;
- g) l'emissione di obbligazioni non convertibili;
- h) la riduzione del capitale sociale qualora risulti perduto oltre un terzo dello stesso e la Società abbia emesso azioni senza il valore nominale;
- i) la costituzione di patrimoni destinati ad uno specifico affare ai sensi degli articoli 2447-bis e seguenti del codice civile.

#### **Articolo 27**

##### **Divieto di concorrenza**

Gli amministratori sono tenuti all'osservanza del divieto di concorrenza sancito dall'articolo 2390 del codice civile.

#### **Articolo 28**

##### **Nomina e sostituzione dell'organo amministrativo**

1 Spetta all'assemblea ordinaria provvedere alla nomina dei membri dell'organo amministrativo e alla determinazione del loro numero, secondo quanto previsto all'art. 25 che precede.

2. Gli amministratori vengono nominati dall'assemblea sulla base di liste presentate dagli azionisti nelle quali i candidati devono essere elencati mediante un numero progressivo. Ciascuna lista deve includere almeno un candidato in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dalla legge, menzionando distintamente tale candidato e indicando questi al primo posto della lista.

Le liste, corredate dei *curricula* professionali dei soggetti designati e sottoscritte dagli azionisti che le hanno presentate, devono essere consegnate preventivamente alla Società entro 7 (sette) giorni prima della data fissata per l'assemblea unitamente alla documentazione attestante la qualità di azionisti da parte di coloro che le hanno presentate. Entro lo stesso termine, devono essere depositate le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e dichiarano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalla legge, nonché l'esistenza dei requisiti eventualmente prescritti dalla legge e dai regolamenti per i membri del consiglio di amministrazione.

Ciascuna lista dovrà indicare almeno (i) un candidato che presenti i requisiti di indipendenza stabiliti di cui all'art. 25 del presente statuto e (ii) un candidato appartenente al genere meno rappresentato nella lista stessa, in conformità con quanto previsto dall'art. 25 del presente statuto.

Ogni azionista può presentare o concorrere alla presentazione di una sola lista ed ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità. Hanno diritto di presentare le liste soltanto gli azionisti che, da soli o insieme ad altri azionisti, risultino titolari di una quota di partecipazione al capitale sociale pari al 5%.

Gli amministratori nominati devono comunicare senza indugio al consiglio di amministrazione la perdita dei requisiti da ultimo indicati, nonché la sopravvenienza di cause di ineleggibilità o di incompatibilità.

Ogni avente diritto al voto può votare una sola lista.

Alla elezione degli amministratori si procede come segue:

a) dalla lista che ha ottenuto il maggior numero dei voti espressi (la "**Lista di Maggioranza**") viene tratto, secondo l'ordine progressivo di presentazione, un numero di amministratori pari al numero totale dei componenti da eleggere tranne uno;

b) dalla seconda lista che ha ottenuto il maggior numero di voti e che non sia collegata neppure indirettamente con gli azionisti che hanno presentato la lista risultata prima per numero di voti (la "**Lista di Minoranza**"), viene tratto un consigliere, in persona del candidato indicato col primo numero della lista medesima.

In caso di parità di voti di lista, si procede a nuova votazione da parte dell'intera assemblea senza applicazione del meccanismo del voto di lista, risultando eletti i candidati che abbiano ottenuto la maggioranza semplice dei voti;

c) nel caso in cui la Lista di Maggioranza non presenti un numero di candidati sufficiente ad assicurare il raggiungimento del numero degli amministratori da eleggere, fermo restando che dalla Lista di Maggioranza saranno tratti tutti i candidati ivi elencati, secondo l'ordine progressivo indicato in tale Lista, ai sensi della precedente lettera a), e che un amministratore sarà tratto dalla Lista di Minoranza, ai sensi della precedente lettera b), la nomina dei restanti amministratori avverrà mediante deliberazione assembleare;

d) qualora nessuna lista, oltre alla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti, abbia conseguito una percentuale di voti almeno pari alla metà di quella richiesta per la sua presentazione, tutti i membri del consiglio di amministrazione dovranno essere tratti dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti.

Qualora sia stata presentata una sola lista, l'assemblea esprime il proprio voto su di essa e qualora la stessa ottenga la maggioranza, risultano eletti amministratori i candidati elencati in ordine progressivo.

Qualora al termine delle votazioni non fossero rispettati i requisiti di indipendenza ovvero di genere di cui all'art. 25 del presente statuto, si procederà ad escludere il candidato indicato nella lista di maggioranza con il numero progressivo più basso che sarebbe stato eletto e che non risponda ai requisiti di indipendenza o di genere richiesti. I candidati esclusi saranno sostituiti dai candidati successivi nella lista, l'elezione dei quali determini il rispetto delle disposizioni relative ai requisiti di indipendenza e di equilibrio tra generi.

Il procedimento del voto di lista si applica solo in caso di rinnovo dell'intero consiglio di amministrazione.

3. Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli con deliberazione approvata dal collegio sindacale, purché la maggioranza sia sempre costituita da amministratori nominati dall'assemblea. Gli amministratori così nominati restano in carica fino alla successiva assemblea.

4. Qualora venga meno la maggioranza degli amministratori nominati dall'assemblea, quelli rimasti in carica devono senza indugio convocare l'assemblea per la sostituzione degli amministratori mancanti. Gli amministratori così nominati scadono insieme a quelli già in carica all'atto della loro nomina.

5. Qualora vengano a cessare tutti gli amministratori, l'assemblea per la nomina dell'intero consiglio deve essere convocata d'urgenza dal collegio sindacale, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione.

6. Il venire meno della sussistenza dei requisiti di legge costituisce causa di decadenza dell'amministratore.

**Articolo 29**  
**Presidente del consiglio di amministrazione**

1. Il consiglio di amministrazione, nella prima adunanza successiva alla sua nomina, elegge tra i propri componenti un presidente, ove non abbia provveduto l'assemblea ordinaria. Il consiglio di amministrazione può eleggere un vice presidente, che sostituisce il presidente nei casi di assenza o impedimento.

2. Il presidente del consiglio di amministrazione convoca il consiglio di amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno vengano fornite a tutti i consiglieri.

3. Il consiglio nomina un segretario anche al di fuori dei suoi membri.

**Articolo 30**  
**Organi delegati**

1. Il consiglio di amministrazione può delegare parte delle proprie attribuzioni ad uno o più dei suoi componenti, determinandone i poteri e la relativa remunerazione.

2. Il consiglio può altresì disporre che venga costituito un comitato esecutivo del quale faranno parte di diritto anche il presidente, nonché tutti i consiglieri muniti di delega.

Per la convocazione, la costituzione e il funzionamento del comitato esecutivo valgono le norme previste per il consiglio di amministrazione; le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti e dei votanti.

3. Al consiglio di amministrazione spetta comunque il potere di controllo e di avocare a sé le operazioni rientranti nella delega, oltre che il potere di revocare le deleghe.

4. Non possono essere attribuite agli organi delegati le competenze di cui all'articolo 2381, comma 4, del codice civile.

5. L'organo amministrativo può nominare direttori generali o procuratori speciali, determinandone i poteri.

**Articolo 31**  
**Delibere del consiglio di amministrazione**

1. Il consiglio si raduna nel luogo indicato nell'avviso di convocazione, nella sede sociale o altrove, tutte le volte che ciò sia ritenuto necessario dal presidente o dal collegio sindacale.

2. Il consiglio è validamente costituito con la presenza della maggioranza degli amministratori in carica e delibera:

- con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri presenti;
- con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri in carica qualora si intenda costituire un patrimonio destinato ad uno specifico affare ai sensi dell'articolo 27 del presente statuto.

I consiglieri astenuti o che non abbiano esercitato il voto in quanto si siano dichiarati in conflitto di interessi non sono computati ai fini del calcolo della maggioranza (*quorum* deliberativo).

3. Il consiglio può riunirsi e validamente deliberare anche mediante mezzi di telecomunicazione, purché sussistano le garanzie di cui all'articolo 23 del presente statuto.

4. Il consiglio di amministrazione è validamente costituito qualora, anche in assenza di formale convocazione, siano presenti tutti i consiglieri in carica e tutti i sindaci.

5. Le riunioni del consiglio sono presiedute dal presidente, dal vice presidente ove nominato o, in mancanza, dall'amministratore più anziano per carica o, in subordine, per età.

6. Il voto non può essere dato per rappresentanza o per delega.

### **Articolo 32 Rappresentanza sociale**

1. La rappresentanza della Società spetta al presidente del consiglio di amministrazione.

2. Spetta altresì ai consiglieri muniti di delega del consiglio, nei limiti della delega.

3. La rappresentanza della Società in liquidazione spetta al liquidatore o al presidente del consiglio dei liquidatori ed agli eventuali altri componenti il collegio di liquidazione con le modalità ed i limiti stabiliti in sede di nomina.

### **Articolo 33 Compenso degli amministratori**

1. Ai membri del consiglio di amministrazione spettano il rimborso delle spese sostenute per ragione del loro ufficio ed un compenso determinato dall'assemblea ordinaria all'atto della nomina, ai sensi dell'art. 2389, comma 1, del codice civile.

2. La remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche in conformità dello statuto è stabilita dal consiglio di amministrazione, sentito il parere del collegio sindacale, in conformità con quanto disposto dall'art. 2389, comma 3, del codice civile.

### **Titolo VI Collegio Sindacale**

#### **Articolo 34 Collegio sindacale e revisione legale dei conti**

1. Il collegio sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e, in particolare, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo amministrativo e contabile adottato dalla Società e sul suo concreto funzionamento.

2. L'assemblea elegge il collegio sindacale, costituito da un minimo di 3 (tre) ad un massimo di 5 (cinque) sindaci effettivi e 2 (due) supplenti, ne nomina il presidente e determina per tutta la durata dell'incarico il compenso dei presenti.

3. I sindaci scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. La cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il collegio è stato ricostituito.

4. Il collegio sindacale è nominato dall'Assemblea ordinaria, sulla base di liste presentate dagli azionisti nelle quali i candidati sono elencati mediante un numero progressivo e in numero non superiore ai componenti dell'organo da eleggere.

Per la presentazione e il deposito delle liste si applicano le procedure dell'articolo 29.

Le liste si articolano in due sezioni: una per i candidati alla carica di sindaco effettivo e l'altra per i candidati alla carica di sindaco supplente. Il primo dei candidati di ciascuna sezione deve essere iscritto nel registro dei revisori legali ed avere esercitato l'attività di controllo legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni.

Alla elezione dei membri del collegio sindacale si procede come segue:

a) dalla lista che ha ottenuto il maggior numero dei voti espressi (la “**Lista di Maggioranza**”) vengono tratti secondo l’ordine progressivo di presentazione la maggioranza dei sindaci effettivi e supplenti da eleggere tranne uno.

b) dalla seconda lista che ha ottenuto il maggior numero di voti e che non sia collegata neppure indirettamente con gli azionisti che hanno presentato la lista risultata prima per numero di voti (la “**Lista di Minoranza**”) vengono tratti il restante sindaco effettivo e il restante sindaco supplente.

La presidenza del collegio sindacale spetta al sindaco effettivo tratto dalla Lista di Minoranza ai sensi della precedente lettera b); in caso di sostituzione del presidente, tale carica è assunta dal sindaco supplente tratto dalla Lista di Minoranza ai sensi della precedente lettera b). Nel caso in cui tutti i sindaci siano tratti da un’unica lista, la presidenza spetta al primo candidato di tale lista.

5. Per tutta la durata del loro incarico i sindaci debbono possedere i requisiti di cui all’articolo 2399 del codice civile. La perdita di tali requisiti determina la immediata decadenza del sindaco e la sua sostituzione con il sindaco supplente più anziano.

6. Il collegio sindacale si riunisce almeno ogni novanta giorni su iniziativa di uno qualsiasi dei sindaci.

7. Le riunioni possono tenersi anche con l’ausilio di mezzi telematici, nel rispetto delle modalità di cui all’articolo 23 del presente statuto.

#### **Articolo 35** **Il revisore legale dei conti**

1. La revisione legale dei conti è esercitata da un revisore contabile o da una società di revisione legale in possesso, per tutta la durata del mandato, dei requisiti di cui all’articolo 2409-*quinques* del codice civile. In difetto essi sono ineleggibili o decadono di diritto. In caso di decadenza del revisore legale dei conti, gli amministratori sono tenuti a convocare senza indugio l’assemblea, per la nomina del nuovo revisore.

2. L’attività di controllo contabile è annotata in un apposito libro conservato presso la sede sociale.

3. L’assemblea, conferisce l’incarico al revisore legale su proposta motivata del Collegio Sindacale e ne determina il corrispettivo per tutta la durata dell’incarico, che non può eccedere i tre esercizi sociali.

4. I revisori cessano dal proprio ufficio con l’approvazione del bilancio del loro ultimo esercizio sociale e sono rieleggibili.

#### **Titolo VII** **Bilancio - scioglimento**

##### **Articolo 36** **Bilancio e utili**

1. Gli esercizi sociali si chiudono il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

2. Alla fine di ogni esercizio il consiglio provvede, in conformità alle prescrizioni di legge, alla formazione del bilancio sociale.

3. Gli utili risultanti dal bilancio approvato dall’assemblea, previa deduzione della quota destinata a riserva legale, possono essere distribuiti ai soci o destinati a riserva, secondo la deliberazione dell’assemblea stessa.

4. Gli amministratori, in presenza delle condizioni di legge, possono deliberare la distribuzione di acconti sui dividendi.

##### **Articolo 37** **Scioglimento e liquidazione**

1. La Società si scioglie per le cause previste dalla legge.

2. In tutte le ipotesi di scioglimento, l'organo amministrativo deve effettuare gli adempimenti pubblicitari previsti dalla legge.

3. L'assemblea straordinaria, se del caso convocata dall'organo amministrativo, nominerà un o più liquidatori determinando:

- a) il numero degli stessi ed i loro compensi;
- b) in caso di pluralità di liquidatori, le regole di funzionamento del collegio, anche mediante rinvio al funzionamento del consiglio di amministrazione, in quanto compatibile;
- c) a chi spetta la rappresentanza della Società;
- d) I criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;
- e) gli eventuali limiti ai poteri dell'organo liquidativo.

F.to: FILIPPO PINCHI Notaio.

Copia su supporto informatico conforme al documento originale su supporto cartaceo, ai sensi dell'articolo 22, D. Lgs. 7 marzo 2005 n. 82.

Roma, li 28 maggio 2021.